



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

Pec: protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

ALIQUOTE IMU 2024

approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05/03/2024

Aliquota/Detrazione	Aliquota %
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) (per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate (quindi massimo 3 pertinenze, una per tipo).	0,4
Aliquota ordinaria immobili del gruppo catastale C	0,76
Aliquota ordinaria altri immobili	1,01
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D esclusi i fabbricati di categoria D/10	1,14
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,76
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

QUANDO SI PAGA

entro il 17 Giugno 2024: ACCONTO (la norma consente di calcolare l'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquota e detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente);

entro il 16 Dicembre 2024: SALDO (a conguaglio dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote 2023);

entro il 17 Giugno 2024: UNICA SOLUZIONE

RIDUZIONI

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per inagibilità e inabitabilità si intende un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini

dell'applicazione della riduzione, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, sono disciplinate ai sensi del successivo art. 15 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/07/2020.

- per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale riduzione può essere applicata solo in presenza dei seguenti requisiti:

1. il comodatario, colui a cui viene concesso l'immobile, deve essere un parente di primo grado del comodante, quindi l'immobile deve essere concesso ai genitori oppure ai figli;

2. il comodante, colui che concede, deve possedere una sola abitazione in Italia, oppure possedere solo due immobili a Cedegolo: quello in cui risiede/dimora e quello dato in comodato;

3. il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente in Cedegolo;

4. il comodatario deve adibire l'immobile dato in comodato come abitazione principale e quindi avervi la residenza;

5. l'immobile concesso in comodato non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

6. il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate. La registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito ha un costo di 200,00 euro di imposta di registro oltre le marche da bollo. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla stipula del contratto. L'agevolazione ricorre dalla data di stipula del contratto di comodato regolarmente registrato.

ESENZIONI

Oltre alle esenzioni previste dall'articolo 11 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, a partire dal **1° gennaio 2023** sono esenti dall'applicazione dell'IMU **gli immobili non utilizzabili né disponibili, in quanto occupati abusivamente**, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

DICHIARAZIONE IMU

Deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2023, nei casi previsti, devono essere presentate entro il 30.06.2024.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

In caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente, la dichiarazione va presentata esclusivamente per via telematica.

La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso.